

***REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI ROMA: MODIFICA DELLA SCHEDA N. 1 “GESTIONE
RINNOVO COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELL’ENTE”.***



INDICE

TITOLO I OGGETTO DELLE MODIFICHE

Art. 1	Riferimenti normativi	pag. 1
Art. 2	Modifiche e integrazioni	pag. 1

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 3	Applicazione del regolamento	pag. 2
Art. 4	Entrata in vigore	pag. 3

Indice dei Trattamenti		pag. 4
-------------------------------	--	--------

<i>Scheda</i>	<i>Gestione Rinnovo Componenti Organi Collegiali di</i>	pag. 5
<i>n. 1</i>	<i>amministrazione e Controllo dell'Ente.</i>	

TITOLO I

OGGETTO DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Riferimenti normativi

Il vigente Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Camera di Commercio di Roma, adottato con la deliberazione n. 22 del 14.2.2006 in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., è modificato nei limiti di cui al seguente art. 2.

Art. 2

Modifiche e integrazioni

Le modifiche di cui al precedente art. 1 riguardano la Scheda n. 1 di cui al successivo “Indice dei trattamenti” già allegato al Regolamento per la prima volta adottato con la richiamata deliberazione n. 22 del 14.2.2006.

Essa attiene alla procedura di “*Gestione rinnovo componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell’ente*” di cui agli artt. 10 e ss. della l. 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 recante “*Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99*” e dei DD.MM. 4 agosto 2011, nn. 155 e 156.

Il relativo schema-tipo è stato adottato dall’Unioncamere e sottoposto al Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso parere favorevole.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 3

Applicazione del regolamento

Per quanto non espressamente previsto, restano ferme le prescrizioni indicate nel Regolamento adottato con la predetta deliberazione n. 22 del 12.2006.

Art. 4

Entrata in vigore

Le modifiche introdotte dal presente Regolamento sono pubblicate sull'Albo della Camera e sul sito internet istituzionale per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il sedicesimo giorno.

INDICE DEI TRATTAMENTI

- 1. Gestione Rinnovo componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell'ente.**
- 2. Gestione contributi e attività promozionali per il supporto delle imprese e degli interessi generali del sistema delle imprese. Gestione onorificenze, ricompense e attribuzione premi vari, anche a singoli lavoratori (dati relativi ai beneficiari).**
- 3. Gestione del Registro delle imprese e dei connessi adempimenti pubblicitari, formazione e tenuta (verifica requisiti per iscrizione, motivi ostativi e di cancellazione, iscrizione delle previste pene accessorie) degli altri Albi professionali, Ruoli, Registri ed Elenchi camerali (compreso il Registro informatico dei protesti) nonché delle procedure di concessione dei marchi e delle licenze d'uso.**
- 4. Gestione e instaurazione dei rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e altre forme d'impiego che non comportino la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.**
- 5. Gestione delle procedure sanzionatorie per le violazioni amministrative relative al Registro delle imprese, al diritto annuale e di altro genere applicabili dalle CCIAA.**
- 6. Gestione elenco Arbitri e Conciliatori.**
- 7. Gestione procedure di Arbitrato e Conciliazione.**
- 8. Gestione autorizzazioni accessi alla Borsa Merci e Borsa Immobiliare.**
- 9. Gestione dei procedimenti per contenziosi relativi al patrocinio ed alla difesa in giudizio della CCIAA nonché delle attività relative alla consulenza giuridica.**
- 10. Gestione trattamenti della Cassa Mutua per il personale della CCIAA.**
- 11. Gestione dei progetti formativi e di orientamento finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio sociale o di altro genere.**
- 12. Attività informativa degli uffici per il pubblico.**

Scheda n. 1

Denominazione:

Gestione Rinnovo Componenti Organi Collegiali di amministrazione e Controllo

Fonti normative:

- **Legge 29 Dicembre 1993, n. 580** – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, come modificata dal seguente provvedimento: **Decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23** – Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della Legge 23 luglio 2009 n. 99.
- **D.M. 4 agosto 2011 n. 155** – Regolamento sulla composizione dei Consigli delle Camere di Commercio in attuazione dell'art. 10, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come modificata dal Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
- **D.M. 4 agosto 2011 n. 156** – Regolamento relativo alla designazione e nomina dei Componenti del Consiglio ed all'elezione dei membri della Giunta delle Camere di Commercio in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23;
- **Altre norme** relative allo svolgimento di funzioni proprie della Camera di Commercio di Roma per le quali è prevista la presenza di Commissioni.
- **Statuto della Camera**
- **Regolamenti camerale per il funzionamento della Giunta e del Consiglio**
- **Statuti od atti Costitutivi di organismi esterni partecipati dalla Camera**
- **Qualunque altra normativa statale, regionale, provinciale, comunale in materia**

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

- Art. 65 (Diritti politici e pubblicità di Organi) e art. 67 (Attività di controllo e ispettive) del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; art. 7 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
- Con specifico riferimento all'art. 7 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 le finalità indispensabili da perseguire sono quelle relative al compimento della procedura di

designazione dei componenti dei Consigli camerali; all'espletamento delle verifiche di cui al comma 2 dell'art. 12 della L. 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i.; all'espletamento delle verifiche di cui al comma 2 dell'art. 12 della predetta legge, nonché all'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi delle Camere di Commercio.

Tipi di dati trattati:

- Convinzioni, politiche, sindacali d'altro genere
(Art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).
- Dati di carattere giudiziario
(Art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

Tipi di operazioni eseguibili:

• **Trattamento "ordinario" dei dati:**

Raccolta: presso gli interessati; presso terzi,

Elaborazione: in forma cartacea, con modalità informatizzate.

Altre operazioni ordinarie.

Comunicazione: ad altri soggetti pubblici o privati

I dati qui considerati vengono comunicati al Presidente della Regione Lazio competente per l'adozione del provvedimento di nomina. Si tratta (riferimento normativo Legge 29 dicembre 1993 n. 580; Decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23; D.M. 4 agosto 2011 n. 156, art. 5) dei dati presentati dalle associazioni di categoria, sindacali o di rappresentanza dei consumatori, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D del D.M. 4 agosto 2011 n. 156. Tali elenchi restano sempre presso la Camera di Commercio per le eventuali verifiche richieste, alla Camera stessa, dal Presidente della Regione (artt. 5, comma 3 e 7, comma 3 del D.M. n. 156/2011) e

possono essere trattati come di seguito specificato.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili da parte della Camere di Commercio di Roma, indispensabili per attuare la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 7 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156, relativa alla designazione dei componenti del Consiglio, sono individuati dal presente Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Parte dei trattamenti sono svolti con l'ausilio della società informatica del sistema camerale, Infocamere S.C.p.A., che opera quale come Responsabile esterno del trattamento dati. Al riguardo, il Responsabile del trattamento dei dati dell'Ente, individuato secondo le disposizioni vigenti in materia, rilascia apposito atto di nomina.

I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui ai richiamati allegati B e D del D.M. n. 156 del 2011 sono consentiti esclusivamente:

- a) per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- b) per le verifiche effettuate dalla Camera di Commercio di Roma su richiesta del Presidente della Giunta Regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria;
- c) nonché, limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale ai sensi dell'articolo 5, comma 3 dello stesso D.M.

Il trattamento dei dati è consentito per tutta la durata del mandato del Consiglio camerale ai quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento, i dati sono distrutti.

La decifratura dei dati inviati sotto forma crittografata con la tecnica asimmetrica avviene utilizzando la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti, memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da parte del titolare del certificato di cifratura è regolato da un'apposita procedura

informatizzata di competenza della Giunta camerale.

L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti dati o documenti di cui agli artt. 2 comma 4 e 3 comma 3 è regolata anch'essa dalla medesima procedura formalizzata con la quale si definiscono i casi nei quali si procede all'apertura delle buste pervenute; le modalità di estrazione di copie di documenti; le modalità di stesura del processo verbale degli accessi; le procedure in caso di decifratura dei documenti informatici crittografati; nonché la procedura per l'accesso agli atti del procedimento, per quanto non previsto dal vigente Regolamento sull'accesso agli atti dei procedimenti della Camera di Commercio di Roma.

Il trattamento consiste nella gestione delle procedure di designazione e nomina e attività degli organi camerali (*Consiglio, Giunta, Consulte, Commissioni, Gruppi di lavoro*), e quindi nella:

1. Verifica della insussistenza, in capo ai soggetti di cui sopra, di cause ostative alla nomina;
2. Verifica della sussistenza del rapporto di immedesimazione dei soggetti considerati con le organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni chiamate a designare i componenti del Consiglio camerale;
3. Verifica della sussistenza dei requisiti morali previsti dalla legge per l'esercizio del mandato di amministratore della Camera di Commercio.

Nell'ambito di tali trattamenti, i dati sensibili idonei a rivelare le opinioni le opinioni **politiche**, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere **sindacale** di categoria sono acquisiti nell'ambito della procedura periodica (di regola ogni 5 anni o – comunque – secondo la tempistica indicata dalla legge ovvero qualora necessario) finalizzata alla nomina dei componenti del Consiglio della Camera di commercio di Roma. Tali dati vengono utilizzati nell'istruttoria svolta a favore dell'Ufficio di Presidenza della Regione competente per legge all'adozione del provvedimento di nomina.

Alla stessa stregua i dati di carattere **giudiziario** sono acquisiti e trattati nell'ambito della procedura periodica (di regola ogni 5 anni) finalizzata alla nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio. Strumenti di conoscenza sono in proposito le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed i certificati generali del casellario giudiziale a tal fine richiesti che vengono utilizzati nell'istruttoria svolta a favore dell'Ufficio di Presidenza della Regione competente per legge all'adozione del provvedimento di nomina.

I dati considerati non sono, di norma, oggetto di diffusione. I nominativi degli interessati, i relativi *curriculum vitae* ed altri dati altrimenti non specificabili, possono essere oggetto di pubblicazione sul sito *internet* istituzionale della Camere di commercio di Roma, in ottemperanza alle specifiche disposizioni di legge tempo per tempo vigenti ovvero se richiesto dagli interessati.

Resta salva la necessità che l'eventuale pubblicazione dei dati risponda ad esigenze di pubblico interesse e non confligga con la salvaguardia del diritto di riservatezza degli interessati.